

Secondo l'amministrazione finanziaria operazioni da segnalare anche dal lato attivo

# Uno spesometro a tutto campo

## Doppia indicazione per gli acquisti da non residenti

DI ROBERTO ROSATI

**N**ello spesometro, gli acquisti da fornitori esteri giocano a tutto campo: l'acquirente o committente nazionale, tenuto ad assolvere l'imposta su tali operazioni con il meccanismo dell'inversione contabile, deve riportarle nel modello polivalente sia tra le operazioni passive sia tra quelle attive. Lo ha chiarito l'agenzia delle entrate, rispondendo ad una domanda di *ItaliaOggi*, nel corso del Forum fiscale 2014 che si è tenuto ieri. Trova così soluzione, a pochi giorni dalla scadenza del termine per l'invio dello spesometro 2012, prolungata dall'agenzia al 31 gennaio prossimo, un altro dei dubbi sulla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva, particolarmente difficoltosa in relazione alle operazioni con l'estero.

### Le istruzioni sugli acquisti da non residenti

Nelle faq pubblicate il 19 novembre 2013 l'agenzia ha precisato, tra l'altro, che nel quadro SE (acquisti da non residenti) devono essere indicati non solo gli acquisti di servizi effettuati presso fornitori extra Ue, come si legge nelle istruzioni del modello, ma tutti gli acquisti, sia di beni sia di servizi, effettuati presso fornitori esteri, comunitari e non, purché rilevanti in Italia e non costituenti importazioni od acquisti intra Ue. Ritenendo che non dovrebbe verificarsi l'eventualità, prospettata nella domanda, che tali acquisti debbano essere indicati in tre differenti quadri (FE, FR ed SE), l'Agenzia ha precisato inoltre che:

- in caso di impossibilità di identificare il fornitore estero, va comunicata la sola autofattura nel quadro FR (fatture ricevute);

- in caso di controparte estera identificata, invece, è sufficiente comunicare la fattura estera nel quadro SE (acquisti da non residenti).

Alla luce di queste risposte, è stato ritenuto da taluni che gli acquisti da fornitori esteri, per i quali il destinatario nazionale assolve gli obblighi di debitore dell'imposta, debbano riportarsi soltanto (e alternativamente) nei quadri FR e SE, quali operazioni passive. Una soluzione, questa, che contrastava però apertamente con altri passaggi delle istruzioni, in particolare quelle del quadro FE (fatture emesse), in cui si menzionano «le autofatture emesse in ottemperanza al disposto dell'articolo 17, secondo comma, del dpr n. 633/72 a seguito di un acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato indirettamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale». Queste istruzioni portano invece a concludere che gli acquisti da non residenti debbano indicarsi anche tra le operazioni attive (in tal senso, si veda *ItaliaOggi Sette* del 2 dicembre 2013). Tuttavia restavano dubbi legati al fatto che le istruzioni richiamano soltanto l'autofattura (da emettere quando il fornitore è extra Ue) e non l'integrazione (da effettuare quando il fornitore è Ue); inoltre, fanno riferimento alla condizione di non identificazione del soggetto estero, condizione che è però irrilevante ai fini degli obblighi del cliente soggetto passivo nazionale, che è in ogni caso debitore dell'imposta.

### Il chiarimento definitivo

Per fugare ogni incertezza, in occasione del Forum 2014 è stato chiesto all'agenzia di precisare se le operazioni ricevute da fornitori esteri, dotati o meno di posizione Iva

in Italia (circostanza irrilevante), per le quali il cessionario/committente nazionale abbia osservato gli obblighi di debitore dell'imposta ai sensi dell'art. 17, secondo comma, dpr n. 633/72, sia attraverso emissione di autofattura (fornitore extra Ue), sia mediante integrazione della fattura (fornitore Ue), debbano essere indicate nel modello polivalente, oltre che quali operazioni passive, anche tra le operazioni attive nel quadro FE (fatture emesse comunicate in forma analitica) o nel quadro FA (fatture emesse comunicate in forma aggregata).

Confermando la soluzione prospettata da *ItaliaOggi*, nella risposta l'Agenzia ha chiarito definitivamente che le operazioni passive con fornitori esteri, dotati o meno di posizione Iva in Italia, per le quali il cessionario/committente nazionale abbia osservato gli obblighi di debitore dell'imposta ai sensi dell'art. 17, secondo comma, attraverso l'emissione di autofattura, oppure integrazione della fattura se il fornitore è un soggetto Ue, devono essere indicate, oltre che tra le operazioni passive, anche tra le operazioni attive nel quadro FE se si opta per la comunicazione in forma analitica ovvero nel quadro FA se si sceglie la modalità di esposizione dei dati in forma aggregata. È da segnalare, a quest'ultimo proposito, che nel quadro FA, diversamente che nel quadro FE, non è prevista la possibilità di specificare la condizione di «autofattura».

—©Riproduzione riservata—

